

**SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA –  
ESPERTO IN TURISMO SOSTENIBILE E AMBIENTE**

*SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE SOLO IN CASO D'USO*

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno 3 del mese di AGOSTO, presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena [di seguito denominato **Ente Parco**, in Via Giulio Cesare n. 7, sono convenuti:

l'Ing. Mauro GARGIULO, nato NAPOLI il 12/05/45, residente a GOLFO ARANCI (OT), in Via LOC. TERBATA - Codice fiscale GR G-MRA45E12F8390, nominato Direttore dell'Ente Parco con Decreto INN-66C-2010 del 19/04/2010 e delegato a rappresentare, in virtù del succitato Decreto, l'Ente Parco nelle sue attività amministrative e gestionali [di seguito nominato **Direttore**]

e

la Dott.ssa Maria Grazia Usai, nata il 16/01/1979, residente a Elmas \_\_\_\_\_ (CA), in Via del Pino Solitario 19 codice fiscale SUAMGR79A56B354Q, [di seguito denominato **collaboratore**];

**PREMESSO**

- che con Decreto DEC-2010-0000280 del 19/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena l'Ing. Mauro Gargiulo, delegato a rappresentare per il contratto in oggetto l'Ente Parco;
- che con determinazione generale 764 del 12.08.11 sono state avviate le procedure relative al Programma Master & Back – avviso pubblico 2010-11 – Percorsi di rientro, con la pubblicazione del relativo avviso pubblico per l'individuazione di 1 candidato per il conferimento di 1 incarico di collaborazione nell'ambito del suddetto programma al fine di espletare le procedure previste in materia di pubblico impiego e di ottemperare all'obbligo di effettuare una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi di collaborazione, come previsto dal Regolamento recante disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 20/02/2009 e integrato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 26/06/2009;

- che con Determinazione generale n. 951 del 3/10/11 è stata approvata la graduatoria relativa al succitato Avviso pubblico;
- che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile, dell'art. 2229 e seguenti del Codice civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile;

**tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto in appresso:**

#### **Articolo 1 – Oggetto dell'incarico**

1. Il Direttore affida al collaboratore l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di esperto in turismo sostenibile e ambiente;
2. Le attività che saranno oggetto della prestazione lavorativa comprenderanno:
  - attività di supporto all'ufficio ambiente;
  - attività di promozione turistica e dell'immagine del Parco;
  - cura dell'organizzazione e delle programmazione di iniziative e delle manifestazioni di educazione ambientale che saranno organizzate direttamente dal Parco;
  - predisposizione degli atti amministrativi necessari per le attività di cui sopra;

#### **Articolo 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione**

1. La collaborazione è svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti dell'Ente Parco.
2. Il collaboratore ha autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell'Ente Parco, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche dell'Ente Parco alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L'Ente Parco s'impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.



4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento d'attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con Ente Parco.
5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nel caso in cui a seguito di verifica da parte dell'Ente Parco dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto d'interesse.

### **Articolo 3 – Obblighi di riservatezza**

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per l'Ente Parco carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

### **Articolo 4 – Decorrenza e durata dell'incarico**

1. La durata del presente contratto è pari a 24 mesi, decorrenti dalla data apposta in calce allo stesso. Il termine non potrà essere prorogato.
2. Tuttavia, le parti potranno sciogliere in qualsiasi momento il presente contratto senza preavviso qualora esista l'accordo di entrambe o qualora si verifichi una causa grave che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
3. In caso di risoluzione o recesso anticipato dal rapporto di lavoro per volontà del collaboratore saranno in capo allo stesso gli eventuali oneri a carico dell'Ente Parco derivanti da risoluzione o recesso dal rapporto stesso. Il collaboratore dovrà inoltre accertarsi che la risoluzione o il recesso anticipato sia compatibile con quanto previsto dal *Programma "Master & Back – percorsi di rientro 2010-11"* della Regione Sardegna e non costituisca motivo di restituzione delle somme versate dalla Regione Sardegna all'Ente Parco per la liquidazione del compenso del collaboratore.

## **Articolo 5 – Compenso**

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, l'Ente Parco corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo mensile di euro 1.700,00 (millesettecento/00) al lordo di ogni ritenuta di Legge (e non soggetto a iva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72). Detto importo sarà corrisposto al collaboratore in rate mensili posticipate entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.
2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.
3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è subordinata alla valutazione positiva che il Direttore, in qualità di supervisore, avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all'art. 4, nonché ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile, dell'art. 2229 e seguenti del Codice civile e dell'art. 409 del Codice di procedura civile.

## **Articolo 6 – Rimborso delle spese di trasferta**

1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di La Maddalena, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.
2. Le spese di viaggio (aereo, nave, treno) e di pernottamento potranno essere anticipate direttamente dall'Ente Parco utilizzando agenzie di viaggio già in uso. Il collaboratore è inoltre autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per esclusive ragioni funzionali all'incarico.

## **Articolo 7 – Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione**

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia e infortunio si applicano le seguenti disposizioni legislative:
  - art. 2, comma 26, Legge n.335/1995, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;



- art. 51, comma 1, Legge n.488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
  - art. 5 D. Lgs. n. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
    - in caso infortunio, fino a guarigione;
    - in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto.
  3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente all'Ente Parco l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente Parco stesso di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore all'Ente Parco la relativa documentazione sanitaria.
  4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico.

#### **Articolo 8 – Estinzione del contratto**

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato.
2. L'Ente Parco e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; nel caso di recesso dal rapporto di lavoro descritto al presente comma si applica il comma 3 dell'art. 4 del presente contratto.
3. In caso di mancato preavviso l'Ente Parco e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
4. Il contratto è risolto unilateralmente dall'Ente Parco prima del termine quando si verificano:
  - gravi inadempienze contrattuali;
  - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

- commissioni di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della Legge n. 55/90 e successive modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

#### Articolo 9 – Diritti sindacali

1. I collaboratori hanno diritto a partecipare a tre assemblee sindacali annue, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del Protocollo d'intesa del 28/04/04, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti dell'Ente Parco.
2. L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente.
3. Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO. SS..

#### Articolo 10 – Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia è comunque competente il Foro di Tempio.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno 03/10/2011 in La Maddalena.

#### LE PARTI

Il collaboratore Milano Grazia Usca

Il Direttore Spe Arcangelo For

Si **autorizza** l'Ente Parco al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il collaboratore Milena Fozzari Usi

